

DECRETO FISCALE 2020- 11 DICEMBRE 2019 ORE 06:00

Le compensazioni fiscali “travolgono” il bonus Renzi e i rimborsi 730

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del lavoro in Torino

Ancora confusione tra gli operatori sulle compensazioni in F24 per il “bonus Renzi” e i conguagli da assistenza fiscale. Il decreto fiscale 2020, in via di conversione in legge, ha previsto, tra le varie misure, la solidarietà fiscale del committente in tutti i casi di affidamento di un’opera o di un servizio (appalto, affidamento, subappalto), nonché nuove modalità di pagamento dei modelli F24 con crediti d’imposta derivanti da dichiarazioni. Secondo il tenore letterale della norma, entrambe le novità producono i loro effetti operativi anche sul “Bonus 80 euro” e sui crediti da assistenza fiscale effettuati in busta paga. Ma, se analizziamo la natura di questi crediti alla luce delle indicazioni operative via via fornite dall’Agenzia delle Entrate, qualche perplessità sorge.

Prosegue l’iter parlamentare del disegno di legge di conversione del **decreto fiscale 2020** (D.L. n. 124/2019), collegato alla legge di Bilancio.

L’articolo 3, comma 2, lettera b,) del DL 124/2019 prevede l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per fruire, tramite il modello F24, dei **crediti maturati dal sostituto d’imposta**.

L’argomento è stato oggetto di ampie discussioni fra gli operatori del settore. Alla confusione ha contribuito anche la relazione tecnica al provvedimento che richiede l’utilizzo obbligatorio dei canali telematici non solo per i crediti derivanti da dichiarazione, ma anche per il “**bonus Renzi**” e la gestione dei **conguagli da assistenza fiscale**, che però costituiscono mere anticipazioni per conto dell’Erario e non già “crediti del sostituto”.

Leggi anche Appalti e responsabilità fiscale dei committenti: in aumento oneri e costi

Se tale impostazione fosse confermata anche in sede di conversione in legge del decreto, l’impropria definizione delle restituzioni come “crediti del sostituto” potrebbe contribuire a **generare confusione** minando la credibilità e la coerenza dell’impianto fiscale nel suo complesso, già alle prese con adempimenti molto stringenti e spesso discussi.

Natura del “Bonus Renzi”

A prescindere dai requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai fini del riconoscimento del bonus Renzi, ai fini della presente trattazione preme mettere in evidenza la natura dell’istituto in esame. Nello specifico, il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR “Altre detrazioni” statuisce che, nel caso in cui l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente o assimilato e determini un’imposta netta maggiore di zero, viene riconosciuto al lavoratore un importo (definito “credito”) di **960 euro** rapportato su base mensile o sui giorni di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate mediante la risoluzione n. 48/e del 7 maggio 2014 e la circolare n. 22/2014, fornendo chiarimenti relativi alle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di monitorare in tempo reale l’incidenza sui conti pubblici di tale voce di spesa, ha istituito un apposito **codice tributo (1655)** che il sostituto d’imposta è tenuto ad esporre nel **modello F24** ogni qual volta riconosca ai percipienti di reddito di lavoro dipendente o assimilato la detrazione d’imposta in argomento, previa compensazione interna degli importi a credito e a debito.